

Approvato con delibera C.C. n. 24 del 27/04/2004

COMUNE DI CARCARE

REGOLAMENTO COMUNALE

DI

POLIZIA MORTUARIA

TITOLO I

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Funzioni

1) La Polizia Mortuaria Comunale comprende tutti gli adempimenti svolti dal Comune in relazione ai decessi , ai trasporti funebri, alla sepoltura, alla gestione dei Cimiteri Comunali, alla vigilanza sulle sepolture private e sui sepolcri privati ed ogni altro adempimento non specificatamente attribuito ad altri enti od organi.

2) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale ufficiale di Governo ed autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli uffici e servizi amministrativi, demografici e tecnici del Comune e del Servizio di Igiene Pubblica o del Coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.

3) Le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria e di attività comunque connesse con i cimiteri, sono così ripartite:

a) l'Area Demografica provvede agli adempimenti amministrativi in materia di polizia mortuaria e cimiteriali, al ricevimento delle istanze di concessione, di deposito provvisorio, di traslazione e predispone le relative autorizzazioni;

b) l'Area amministrativa provvede agli adempimenti relativi alla predisposizione dei contratti e relative registrazioni;

c) l'Area finanziaria provvede agli atti contabili;

d) l'Area Tecnica provvede agli adempimenti di natura tecnica, alla costruzione, ampliamento, manutenzione del Cimitero, al personale addetto al Cimitero, alla sua custodia, all'ordine e alla vigilanza e ad ogni altro adempimento di natura tecnica.

Art. 2 - Responsabilità

1) Il Comune cura che all'interno del Cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel Cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito..

2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

Art.3 - Servizi gratuiti e a pagamento

1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.

2) Tra i servizi gratuiti sono ricompresi, indicativamente:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate;
- d) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- e) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- f) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3) Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe deliberate dalla Giunta Comunale.

4) Ai sensi della legge 28/01/01 n. 26, la gratuità del servizio di cremazione, nonché del servizio di inumazione in campo comune, è limitata al caso di persona indigente, o appartenente a famiglia bisognosa, o per la quale vi sia disinteresse da parte dei familiari. Lo stato di indigenza è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali.

5) Il Comune, con proprio atto di indirizzo, o con separati atti, ai sensi dell'art.42,2^a comma, lett.f) del DLgs 18/8/2000, n.267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purchè venga quantificato l'onere a carico dell'Amministrazione Comunale.

Art. 4 - Atti a disposizione del pubblico

1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi, su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/90, che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2) Sono inoltre messi a disposizione tutti gli altri atti o documenti, la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7/8/1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art.5 - Depositi di osservazione ed obitori

1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero.

- 2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio e trasporto di salma di persona accidentata o, infine dall'Autorità Giudiziaria.
- 3) Nel deposito di osservazione può essere vietata la permanenza di persone.
- 4) Le salme di persone morte di malattie infettive- diffuse o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale.
- 5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.2.1964, nr.185.
- 6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III

FERETRI

Art. 6 - Deposizione della salma nel feretro

- 1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 8.
- 2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in un solo feretro.
- 3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti di tessuti naturali o decentemente avvolta in lenzuola.
- 4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità , il cadavere, trascorso il tempo di osservazione, deve essere deposto nella cassa avvolto con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive, allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 7 - Verifica e chiusura dei feretri

- 1) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione della norma di cui all'art.8.
- 2) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura e al trasporto, nonchè l'identificazione del cadavere.

**Art. 8 - Feretri per inumazione, tumulazione,
cremazione e trasporti**

1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza del trasporto funebre, e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente in abete, pioppo, pino, larice);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2, e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del DPR. 285/1990;
- i feretri di salme provenienti da altri comuni o estumulate ai sensi del successivo art.35, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.

b) per tumulazione:

la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno, preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del DPR 285/1990;

c) per trasferimento da Comune a Comune, con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lett. b) precedente, nonché agli articoli 27, 28, 29 del DPR n. 285/1990, se il trasporto è da e per l'estero;

d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km. è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a 25 mm., a norma dell'art. 30 comma 5, del DPR 285/1990;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a) , per trasporti all'interno del comune di decesso;
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno avente le caratteristiche di cui alla lettera d) qualora il trasporto si esegua entro 100 km. dal comune del decesso;
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa di legno avente le caratteristiche di cui alla lettera b) , in ogni altro caso.

2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva, vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata, per essere trasferita in altro luogo dello stesso cimitero, o in altro Comune, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro, o sua rivestitura totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm.0.660.

- 4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini della sepoltura cui è destinata, sempre che non sia già accompagnata da certificazione rilasciata dalla ASL, competente per comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata, nella parte superiore della cassa metallica, un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
- 5) Nella inumazione, l'impiego del feretro di materiale diverso dal legno e biodegradabile, deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del DPR 285/1990.
- 6) Sia la cassa in legno che quella in metallo, devono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna di ciascun coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- 7) E' consentita l'applicazione, alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare, o neutralizzare, i gas della putrefazione.

Art. 9 - Fornitura gratuita di feretri

- 1) Il Comune fornisce gratuitamente il feretro per salme di persone bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Lo stesso dicasi per il trasporto del feretro che, nei casi di cui al comma precedente è gratuito.
- 2) Lo stato di indigenza o di bisogno è valutato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte, sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
- 3) In ogni caso, si applicano le disposizioni sul domicilio di soccorso, di cui alla L. 6972/1890.

Art. 10 - Piastrina di riconoscimento

- 1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro, è applicata piastrina metallica, recante, impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- 2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene soltanto la data del decesso e gli eventuali altri dati certi.
- 3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi), riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o all'inumazione, al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 11 - Modalità del trasporto e percorso

- 1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità e i percorsi dei trasporti funebri, sono determinati con ordinanza dal Sindaco.

2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del T.U. legge di Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal luogo di osservazione o dall' obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo ove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare il rito funebre, il proseguimento fino al cimitero, o ad altra destinazione richiesta, seguendo il tragitto più breve.

3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco. E' vietato fermare, disturbare o interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre, salvo che per dare il passo ai veicoli dei pompieri o a servizi urgenti di soccorso.

4) Un addetto del Comando di Polizia Municipale, curerà la circolazione per favorire lo svolgimento del corteo.

Art. 12 - Norme generali per i trasporti

1) In ogni trasporto , sia da Comune a Comune , sia fra Stati diversi, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art.8, inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località raggiungibili, col mezzo di trasporto prescelto, soltanto dopo 24 ore dalla partenza, o infine, quando il trasporto venga eseguito dopo 48 ore dal decesso, alla salma è da applicare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del DPR 285/90, salvo sia stata imbalsamata.

2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto ed al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione.

L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti, al personale incaricato presso il cimitero.

3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, in duplice copia, una delle quali sarà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile dei Servizi Demografici.

Se il trasporto avviene per ferrovia, per aereo o per nave, il decreto di cui all'art.16, deve rimanere in consegna al vettore.

4) Il trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del DPR 285/1990.

Art. 13 - Riti religiosi

I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri di altri culti, di cui all'art.8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si uniformano alle disposizioni relative dettate dal regolamento.

Art. 14- Modalità dei trasporti funebri

1) Il servizio di trasporto deve essere eseguito con idoneo carro funebre chiuso.

L'uso del carro funebre non è obbligatorio per il trasporto di bambini di età inferiore ad un anno, di nati morti, di feti, di cassette ossario, di ossa o di parti di cadavere.

In questi casi il servizio può essere eseguito in autovettura privata chiusa.

2) Il carro funebre dovrà trovarsi sul luogo di partenza del trasporto funebre, almeno dieci minuti prima l'orario di partenza.

In casi eccezionali, il Responsabile del Servizio preposto, può autorizzare il trasporto del feretro a spalle, in questo caso, dovrà essere assicurato che il trasporto avvenga senza danni al feretro o alle persone che lo trasportano, o che seguono il corteo. In ogni caso, il Comune dovrà essere esentato da responsabilità civili o penali per incidenti avvenuti durante il trasporto a spalla.

3) Il Responsabile del Servizio preposto, determina il percorso del trasporto funebre con proprio atto.

Art. 15 - Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL, prescriverà le norme relative al trasporto della salma, al divieto del corteo, quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

2) Quando, per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione, di cui all'art. 5, anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguire poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione o la cremazione.

3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'Autorità Sanitaria, salvo che questa non ritenga di vietarle, nel timore di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.

4) Per le salme che risultino portatrici di radioattività, il Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica della ASL, dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

5) Nei casi previsti dal presente articolo, il trasporto può essere autorizzato soltanto quando risulti accertato che il cadavere sia stato composto nella duplice cassa, prevista dagli articoli 18,30,31 e 32 del DPR n. 285/1990.

Art.16 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

2) La domanda deve essere corredata dell'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile, nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura, è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente del Servizio d'Igiene della ASL, o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.7.

4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonchè ai Sindaci dei comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

- 5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, e qualora non vengano richieste onoranze all'interno del comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art.8, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- 6) Per i morti di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, osservate le norme di cui all'art.25/1 e 25/2 del DPR 285/1990.
- 7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

Art. 17 - Trasporto all'estero e dall'estero

Il trasporto di salme per e da altro Stato, ha una diversa regolamentazione, a seconda che si tratti di stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10/2/1937, approvato con RD n. 1379/1937, o di Stati non aderenti a tale convenzione. Nel primo caso, si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli art.28 e 29 del medesimo DPR. Qualora si tratti di malattie infettive, in entrambi i casi, si applicano le disposizioni di cui all'art.25 del provvedimento citato.

Art. 18 - Trasporto di ceneri e resti

- 1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri, deve essere autorizzato dal Sindaco.
- 2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'Autorità di cui agli art. 27,28,29 del DPR 285/1990.
- 3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 3) Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm.0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, la data ed il luogo del decesso, se noto, oppure la data del rinvenimento del cadavere.
- 5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche descritte dal presente regolamento.

Art. 19 - Rimessa delle auto funebri e sosta delle auto funebri di passaggio

- 1) Le rimesse delle autofunebri devono essere autorizzate per i servizi di pulizia e di disinfestazione.

2) L'idoneità delle rimesse e delle relative attrezzature, è accertata dal Dirigente del Servizio d'Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del Servizio Antincendi.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

Art. 21 - Elenco cimiteri

Ai sensi dell'art.337 del TU delle Leggi Sanitarie, RD 1265/1934, il Comune provvede al servizio di seppellimento nel Cimitero Comunale sito in via P.Boselli.

Art. 22 - Disposizioni generali -Vigilanza

- 1) E' vietato il seppellimento di cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli artt. 102 e 105 del DPR 285/1990.
- 2) L'ordine e la vigilanza del cimitero rientrano nelle competenze del Responsabile Tecnico dei Servizi Cimiteriali
- 3) Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.
- 4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione, di traslazione di salme, di nati morti, di feti, di resti mortali, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
- 5) Competono esclusivamente al Comune, le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt.52, 53, 81, del DPR 285/1990.
- 6) Il Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della ASL, controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

Art. 23 - Ammissione nel cimitero comunale

Nel cimitero comunale devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di persone decedute nel Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di persone decedute altrove, ma aventi nel Comune, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ceneri di persone non residenti nel Comune e decedute altrove, ma aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata, esistente nel cimitero del Comune stesso;
- d) i nati morti e i feti dopo il quarto mese di gravidanza;
- e) i cadaveri di persone non residenti in vita nel Comune e decedute altrove, ma in esso nate e aventi o il coniuge o parenti di 1^o grado sepolte in esso.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Disposizioni generali

- 1) Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2) Le caratteristiche del suolo, per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti o minori di età, devono essere conformi a quanto disposto dal DPR n. 285/1990.
- 3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree e manufatti riservati a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell'art.90 e seguenti del DPR 285/1990:
loculi, ossari, nicchie funerarie, ossario comune, cinerario comune, edicole private, aree di inumazione familiare private, edifici adibiti ai servizi cimiteriali a disposizione del pubblico o degli addetti al cimitero.

CAPO III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Artt. 25 - Inumazione

Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:

a) sono comuni le sepolture assegnate, ogni volta che non venga fatta richiesta di sepoltura privata.

La durata viene stabilita, dal giorno del seppellimento, in 10 anni, se trattasi di aree nuove ottenute a seguito dell'ampliamento del cimitero e in 15 anni, se trattasi di aree già esistenti all'interno del cimitero;

b) sono private le sepolture per inumazioni di durata superiore ai 10 o 15 anni, effettuate in aree in concessione.

Art. 26 - Cippo

- 1) Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta da un cippo, costruito in materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
- 2) Sul cippo verrà applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile, con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e morte del defunto.

- 3) A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune, l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e una lapide di altezza non superiore a cm. 100 dal piano di campagna.
- 4) L'installazione della lapide e di copritomba, la loro manutenzione e conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
- 5) In caso di incuria, abbandono, o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 285/1990.

Art. 27 - Tumulazione

- 1) Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali o urne cinerarie in opere murarie - loculi, ossari - costruite dal Comune, qualora vi sia l'intenzione di conservare le spoglie, per un periodo di tempo determinato, ma comunque superiore a 10/15 anni.
- 2) Le sepolture private a sistema di tumulazione, sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al Titolo III del presente regolamento.
- 3) Ogni nuova sepoltura a tumulazione, deve avere dimensioni interne adeguate alle dimensioni del feretro, e non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70, larghezza m. 0,75.
A detto ingombro va aggiunto, sia che si tratti di tumulazione frontale o laterale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art.76, commi 8 e 9, del DPR 285/1990.
- 5) Per quanto attiene alle modalità di tumulazione, ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del DPR 285/1990.
- 5/ E' consentita la collocazione di più cassette contenenti resti mortali, e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia presente o meno un feretro.
- 6) La chiusura del loculo viene eseguita da personale comunale e la relativa spesa è a carico del concessionario.

Art. 28 - Deposito provvisorio

- 1) Su richiesta di famiglie dei defunti, o di coloro che li rappresentano, l'Amministrazione Comunale, potrà autorizzare, su richiesta scritta, il deposito transitorio di salme in tombe di famiglia o loculi in concessione a terzi, o di proprietà comunale.
- 2) Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
 - a) per coloro che richiedano l'uso di un'area allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
 - b) per coloro che debbono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) qualora il Comune non abbia disponibilità di loculi da concedere, o in attesa che la costruzione di loculi sia completata.
- 3) La durata del deposito provvisorio è fissata come segue:

nei casi di cui al comma 2 lettera a) e b) , la stessa viene stabilita limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori, purchè sia inferiore ai 18 mesi, rinnovabili , in via eccezionale, fino ad un totale di 30 mesi.

Nell'ipotesi di cui al comma c), tale termine viene quantificato sino alla disponibilità dei loculi, da parte dell'Amministrazione Comunale.

4) La concessione del loculo provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e dal concessionario e l'originale sarà conservato agli atti del Comune.

5) Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Responsabile del Servizio, previa diffida, provvederà a fare inumare la salma in campo comune con spesa a carico degli interessati.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente deposta in deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi, o cremata.

6) Con modalità analoghe, è consentito il deposito provvisorio di cassette ossario o urne cinerarie.

CAPO IV ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art. 29 - Esumazioni ordinarie

1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è di 10 anni, se trattasi di aree nuove ottenute a seguito di ampliamento dei cimiteri, e di 15 anni, se si riferisce ad aree nei cimiteri attualmente esistenti. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il periodo suindicato, per la durata fissata con ordinanza del Sindaco.

2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'Area Tecnica Manutentiva, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento dell'esumazione.

5) Qualora la salma risultasse non mineralizzata, essa verrà nuovamente inumata in campo comune e verrà apposta a cura del Comune, un cippo con una targhetta riportante nome e cognome, data di nascita e del decesso.

Su richiesta degli interessati, in alternativa, la salma può essere avviata a cremazione a carico dei familiari.

Art. 30 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1) E' compito del Responsabile del Servizio Demografico, autorizzare le operazioni cimiteriali, svolgentesi nel territorio del Comune, e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.

- 2) Annualmente lo stesso curerà la stesura di elenchi o tabulati, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- 3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria, in un campo comune, è fissato con comunicazione di servizio, da affiggere all'albo cimiteriale, e pubblicizzare con l'affissione di manifesti, nonchè laddove è possibile, con comunicazione agli interessati.
- 4) E' ammessa, su richiesta, la presenza di familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione ordinaria.

Art. 31 - Esumazione straordinaria

- 1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in un altro cimitero o per cremazione.
- 2) Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei mesi da ottobre ad aprile compresi.
- 3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare, dall'autorizzazione al seppellimento, se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- 4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva- diffusa, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 5) Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL dopo dichiarazione che affermi che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- 6) E' ammessa, a richiesta, la presenza dei familiari al momento dell'esecuzione delle operazioni di esumazione straordinaria.

Art. 32 - Estumulazioni

- 1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- 2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, se la stessa non viene rinnovata.
- 3) Le estumulazioni straordinarie si distinguono :
 - su richiesta dei familiari interessati, laddove la presenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 50 anni;
 - su ordine dell'Autorità Giudiziaria.

4) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la richiesta di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune, previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è fissato con ordinanza del Sindaco

.6) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa eventuale idonea sistemazione dello stesso. In tal caso, non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano trascorsi almeno 2 anni dalla precedente.

7) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

8) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali, secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

Art. 33 - Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1) Le esumazioni ordinarie e straordinarie, sono eseguite gratuitamente.

2) Le estumulazioni ordinarie e straordinarie, sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita da apposito provvedimento.

Le estumulazioni richieste dall'Autorità Giudiziaria, sono soggette al disposto dell'art. 106 del RD n.704/1865, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva degli oneri del personale, relativa alle operazioni svolte.

Art. 34 - Raccolta delle ossa

Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo che sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

In tal caso i resti mortali devono essere raccolti in cassette di zinco ai sensi degli art.36 e 85 del DPR. 285/1990.

Art. 35 - Oggetti da recuperare

1) Qualora nel corso delle esumazioni od estumulazioni si ritenga possano essere rinvenuti oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale di custodia, prima che le operazioni vengano eseguite.

2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato agli atti del Comune.

3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti, devono essere consegnati al Responsabile del Servizio, che, provvederà ad informare i familiari o gli aventi diritto.

I preziosi rinvenuti, rimarranno a disposizione per un periodo non inferiore a 12 mesi, qualora non venissero reclamati, potranno essere alienati dal Comune ed il ricavato sarà destinato a opere di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 36 - Disponibilità dei materiali

- 1) I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni o private, al momento dell'esumazione, o alla scadenza della concessione non reclamati dagli aventi diritto entro 10 giorni antecedenti l'esumazione, passano in proprietà al Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del cimitero, o alienarli con asta pubblica.
- 2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- 3) Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile Tecnico del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà, nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti ed affini, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
- 4) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarli sulla sepoltura di parenti, purchè i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
- 5) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura, vengono restituiti alla famiglia.
- 6) Le opere aventi valore artistico, non rivendicate dagli aventi diritto, sono conservate dal Comune all'interno del cimitero, o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Art. 37 - Crematorio

Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere a tale operazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

Art. 38 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

- 1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, 1° comma del D.P.R. 285/90, è rilasciata a richiesta dei familiari o di un loro incaricato, in presenza della condizioni ivi indicate.
- 2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio di Stato Civile..

Art. 39 - Urne cinerarie

- 1) Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- 2) A richiesta degli interessati e in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombaro, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.

3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti ai privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79, 3° comma del D.P.R. 285/1990, che comprovi essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purchè sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.

4) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nel cinerario Comune.

CAPO VI POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 40 - Orario

1) L'orario per la visita al cimitero è fissato, secondo le stagioni, dal Responsabile Tecnico del Servizio e verrà portato a conoscenza dell'utenza mediante avviso da affiggersi al cancello d'ingresso.

2) Durante l'orario delle visite il cancello dovrà tenersi aperto, nelle altre ore rimarrà sempre chiuso a chiave.

3) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

4) L'avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario.

Art. 41 - Divieti speciali

1) Nel Cimitero è vietato ogni atto e comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in particolare:

- a) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori degli appositi spazi e contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- b) portare fuori dal Cimitero qualsiasi oggetto, senza preventiva autorizzazione;
- c) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- d) disturbare in qualsiasi modo i visitatori con l'offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;
- e) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza preventiva autorizzazione; per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- f) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- g) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi, o commemorazioni d'uso,
- h) assistere all'esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei, non accompagnati da familiari del defunto;
- i) lo svolgimento di qualsiasi attività commerciale;
- l) introdurre cani ed altri animali, armi da caccia, biciclette, attrezzi sportivi, suonare strumenti musicali, ecc.
- m) discutere ad alta voce, cantare, fischiare, fumare, mangiare, etc.;
- n) recare danni ai manufatti ed alle piante, alle aiuole, cogliere fiori, sedersi sull'erba, calpestare tumuli;

- o) l'entrata alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite, agli accattoni.
- 2) I divieti predetti, in quanto possono essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- 3) Chiunque tenga, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'Autorità Giudiziaria.
- 4) L'ingresso al cimitero è anche vietato ai minori di anni 12, se non accompagnati da adulti.
- 5) Nel cimitero, di norma, non si può che entrare a piedi. Per motivi di salute o di età, può essere concesso il permesso di visitare tombe di familiari con mezzi meccanici di deambulazione.

Art. 42 - Riti funebri

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività. Per le celebrazioni che possono dar luogo a grande partecipazione di pubblico, deve essere dato preventivo avviso al Responsabile del Servizio.

Art. 43 - Epigrafi, monumenti, ornamenti delle tombe

- 1) Sulle tombe, nei campi comuni, possono essere apposte lapidi, croci, simboli, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali autorizzati dal Responsabile del Servizio,.
- 2) Verranno rimosse le epigrafi nelle quali figurino errori di scrittura, che riportino decorazioni in materiale facilmente deperibile ed è vietato l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- 3) Le fotografie apposte sulle tombe devono essere eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo. E' consentito il collocamento di piante, purchè non superino le altezze stabilite, o non invadano le tombe adiacenti e i passaggi.
- 4) Il responsabile del servizio disporrà il ritiro dalle tombe di tutti gli ornamenti che si estendano al di fuori delle aree concesse o coprano epigrafi o, che in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, con il tempo, siano divenuti indecorosi.
- 5) I provvedimenti di ufficio verranno adottati previa informazione ai concessionari interessati e le relative spese saranno poste a carico degli inadempienti.

**TITOLO III
CONCESSIONI
CAPO I**

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 44 - Sepolture private

- 1) Per le sepolture private è concesso l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- 2) Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cure estese di privati o enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3) Le aree possono essere altresì concesse per impiantare, sempre a cura e spese di privati e enti, tombe a sistema di inumazione per famiglie e collettività.
- 4) Il rilascio delle concessioni riguardanti l'uso di loculi costruiti dal Comune o di aree per la costruzione da parte dei privati di edicole funerarie è subordinata al pagamento della tariffa fissata con apposito atto. Sono inoltre a carico dei concessionari le spese contrattuali.
- 5) Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 285/1990.
- 6) I contratti di concessione sono stipulati dal Responsabile dell'Area Amministrativa. Esse sono a tempo determinato e revocabile, su beni soggetti a regime dei beni demaniali che lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune. Il contratto deve contenere :
 - l'identificazione del bene;
 - la durata;
 - la natura della concessione e il numero dei posti salma realizzabili;
 - il nome del concessionario o, nel caso di enti, il legale rappresentante pro-tempore;
 - i criteri per l'individuazione delle salme destinate a esservi accolte, nel caso di tombe di famiglia;
 - gli obblighi ed oneri cui è doggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca;
 - l'avvenuto pagamento del corrispettivo.
- 7) Qualora gli aventi diritto alla concessione di una sepoltura per famiglie venissero ad estinguersi senza eredi e nei termini di durata della concessione, l'edicola ritornerà in uso al Comune, trascorsi almeno 20 anni dall'ultima tumulazione.

Art. 45 - Durata delle concessioni

- 1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'Art. 92 del D.P.R. 285/1990.
- 2) La durata massima delle concessioni è fissata:
 - a) in 99 anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività
 - b) in 50 anni per i loculi, gli ossari e le nicchie cinerarie individuali

- 3) La durata decorre dalla data di stipula della concessione e, su richiesta degli interessati, è consentito il rinnovo, per una sola volta, per un uguale periodo di tempo, dietro il pagamento del canone di concessione in vigore al momento del rinnovo.
- 4) Nel Cimitero comunale esistono edicole private a concessione perpetua.

Art. 46 - Concessioni Cimiteriali Norme generali

- 1) Chiunque intenda ottenere la concessione di una sepoltura privata deve presentare apposita domanda al Sindaco indicando il tipo di concessione richiesta e, se l'istanza è presentata da terzi, il nome del concessionario.
- 2) Il rilascio della concessione comporta la sottomissione del richiedente e del concessionario a tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare a quelle contenute nel presente regolamento, anche se non espressamente richiamate nella domanda stessa, nonché degli obblighi determinati dall'atto di concessione.
- 3) Qualora la disponibilità dei manufatti fosse limitata, le concessioni di sepolture private sono assegnate con il seguente ordine di priorità:
 - a) domande per la sepoltura di persone già decedute;
 - b) persone viventi che abbiano compiuto 70 anni di età (nel caso di coniugi il requisito dell'età potrà essere rispettato anche solamente nei confronti di uno dei due coniugi);
 - c) persone viventi che non abbiano parenti entro il sesto grado;
 - d) a chi richiede la concessione in occasione della sepoltura del proprio coniuge e intenda stipularla anche per se stesso,
 - e) in caso di presentazione di più domande della medesima categoria, il criterio di priorità sarà dato dalla data di presentazione della domanda;
- 4) Le concessioni di sepolture private non possono essere trasferite a terzi, non possono essere oggetto di lucro o di speculazione. Il Comune redige e mantiene costantemente aggiornato un registro contenente le generalità dei titolari delle concessioni.
- 5) Per la concessione di sepolture private di nuova costruzione è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all'atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente. Qualora, per qualsiasi ragione la concessione non abbia luogo, il Comune è tenuto alla restituzione del deposito cauzionale infruttifero.

Art. 47 - Uso delle sepolture private

- 1) Nelle sepolture per famiglie possono trovare riposo, oltre alla salma del coniuge del concessionario, anche i parenti di costui limitatamente agli ascendenti diretti e loro coniugi, discendenti diretti e loro coniugi, ai collaterali in 6° grado, agli affini in 6° grado.
- 2) Può altresì essere consentita, nel caso di sepolture per famiglie, su richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonché di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

- 3) Nel caso un'area cimiteriale venga concessa ad un Istituto, Corporazione, etc. il diritto d'uso della sepoltura è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessorio da almeno due anni.
- 4) E' fatto divieto assoluto di disporre, sia in modo definitivo (vendita, donazione, permuta etc.) sia in via provvisoria (affitto, uso gratuito etc.) tanto per atto tra vivi che di ultima volontà, delle aree, sepolture per famiglie e collettività e singoli loculi in esse contenuti, a favore di persone diverse da quelle di cui ai 1° e 3° comma, così dicasi delle aree non edificate.
- 5) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura, tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 6) Gli assegnatari di loculi, ossari, nicchie per urne cinerarie, dovranno indicare, all'atto dell'istanza, il destinatario dello stesso.
- 7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile nè trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto anche siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.

***Art. 48 - Sepolture private
a tumulazione individuale (loculi)***

- 1) Le sepolture private a tumulazione individuale (loculi) consistono in sepolture a tumulazione costruite dal Comune e possono essere sopraelevati o sotterranei, in relazione alle diverse tipologie costruttive adottate.
- 2) Alla scadenza della concessione, il Comune rientra nella disponibilità della sepoltura e provvede alla liberazione dei resti mortali ed al loro collocamento nell'ossario comune, sempre che il concessionario, o i suoi aventi causa, non richieda di rinnovare la concessione, per una durata non superiore a quella della concessione precedente. Il rinnovo costituisce facoltà attribuita ai concessionari e, parimenti, costituisce facoltà discrezionale del Comune acconsentirlo.
- 3) Nel loculo può essere accolto un solo feretro, nonchè eventuali cassette ossario, od esclusivamente cassette ossario ed urne cinerarie fino a capienza fisica del sepolcro. Il diritto di sepoltura spetta al concessionario medesimo o alla persona indicata al momento dell'atto di acquisizione.
- 4) Nella concessione di loculi o cellette ossario o cellette cinerarie è compresa l'installazione di lapide in marmo o altro materiale lapideo.
- 5) Resta a carico del concessionario l'applicazione di scritte, fotografie, vaschette portafiori, lumi votivi o altri elementi decorativi.
- 6) E' consentita l'installazione di vaschette portafiori di dimensioni massime di cm.15 per cm.25/30 di altezza, con sporgenza massima di cm. 15 a condizione che nella richiesta di autorizzazione dichiararsi per sè e per i propri aventi causa di sollevare il Comune da ogni

responsabilità civile e penale in conseguenza dell'installazione e manutenzione delle vaschette portafiori, come nell'apposizione di fiori, lumi votivi e altro.

- 7) Qualora siano installati gli elementi di cui al comma precedente, è fatto divieto di depositare portafiori o lumi votivi sul pavimento ai piedi delle lapidi. Quando gli stessi non siano installati, è consentita l'apposizione di portafiori sul pavimento ai piedi delle lapidi purché di modeste dimensioni e comunque concordate di volta in volta con il competente Ufficio Tecnico Comunale e recanti, anche in posizione non direttamente visibile, il nome del concessionario.
- 8) Il Comune si riserva la facoltà di determinare tipologie uniformi per le vaschette portafiori o per lumi votivi, come pure la fornitura e l'installazione dei suddetti elementi.
- 9) Le determinazioni di cui al comma precedente sono di competenza della Giunta Comunale.
- 10) Allo scadere della concessione, il concessionario o il suo avente causa dovrà ripristinare le lapidi, salvo il caso di rinnovo della concessione.
- 11) Il Sindaco, con propria ordinanza, può inibire che per determinate tumulazioni siano installate vaschette portafiori o lumi votivi, quando, per la particolarità delle soluzioni costruttive adottate, vi siano elementi per ritenere che ciò costituisca pericolo per il pubblico, per le cose o per il personale del cimitero.

Art. 49 - Tombe di famiglia

- 1) Nel cimitero Comunale esistono sepolture private (loculi, tombe e cappelle di famiglia) a concessione perpetua. Ad esse si applica la seguente disciplina:
 - alle famiglie titolari è riconosciuto il diritto di concessione perpetua della tomba medesima destinata a raccogliere le salme e i resti di parenti ed affini successori, successibili ed aventi causa.

Art. 50 - Manutenzione

- 1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. L'Ufficio Tecnico constata le opere necessarie e ne dà comunicazione al concessionario, prescrivendo per l'esecuzione un congruo termine, con la comminatoria che, in caso di rifiuto o di ritardo nell'esecuzione, le opere saranno eseguite d'ufficio con spese a carico del concessionario.
- 2) Nel caso in cui non siano reperibili né il concessionario, né gli eventuali aventi diritto; irreperibilità da far risultare, quando occorra, anche a mezzo di pubblica affissione, si ordinerà, ove lo stato di abbandono delle sepolture private sia incompatibile con il decoro del Cimitero, l'esumazione o l'estumulazione dei cadaveri e il deposito delle casse nell'ossario comune.
- 3) Nel caso di cui al comma precedente, la concessione viene dichiarata decaduta.

**Art. 51 - Costruzione dell'opera
termini e opere difformi**

- 1) Le concessioni in uso di aree per la costruzione di edicole funerarie e tombe di famiglia a inumazione, impegnano il concessionario alla presentazione dell'istanza del titolo abilitativo alla costruzione, entro sei mesi, secondo le modalità previste all'art. 61 ed alla esecuzione delle opere relative entro il termine di validità del titolo stesso, pena la decadenza.
- 2) Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3) Qualora i lavori non siano ultimati nei termini di cui sopra, il Comune ordinerà la demolizione dei lavori già eseguiti e non finiti e la rimozione del materiale e dei manufatti messi in opera. In caso di rifiuto o di ritardo oltre il termine stabilito si procede d'ufficio alla demolizione a spese del concessionario stesso.
- 4) Nel caso in cui la costruzione non sia eseguita in conformità al progetto approvato e con osservanza delle condizioni imposte nell'atto di concessione, verrà intimato dal Responsabile Area Tecnica di attenersi al progetto e alle prescrizioni suddette, accordando un termine perentorio. Trascorso questo infruttuosamente, il Responsabile Area Tecnica constaterà l'inadempienza e ordinerà la distruzione delle opere compiute senza che il concessionario possa accampare pretese di sorta. Verrà, altresì, pronunciata, la decadenza della concessione e la tariffa pagata resterà al Comune.
- 5) Le edicole funerarie prima di essere poste in uso dovranno ottenere il decreto di agibilità.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRO, RINUNCE

Art. 52 - Divisione, Subentri

- 1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.
- 2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione secondo il disposto del DPR. 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- 3) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- 4) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- 5) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 47 sono tenuti a darne comunicazione al Servizio di Polizia mortuaria entro un anno dalla data di decesso, richiedendo

contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

6) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dal servizio di polizia mortuaria esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 47, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

7) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 47 abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune che sono state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

8) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.

Art. 53 - Sepulture private-scadenza

1) L'ufficio Servizi cimiteriali provvederà a comunicare al concessionario, o ai suoi aventi causa, la scadenza della concessione della sepoltura privata, di cui potrà chiedere il rinnovo entro 30 gg. dalla comunicazione, a pena di decadenza, fermo restando quanto stabilito dal presente regolamento.

2) Qualora il concessionario, o i suoi aventi causa, non fosse reperibile, eseguite le ricerche necessarie, la segnalazione potrà effettuarsi mediante pubbliche affissioni da eseguire in qualsiasi periodo e, di preferenza per quanto possibile, nel periodo concomitante alla Commemorazione dei Defunti.

3) Le pubbliche affissioni hanno luogo all'Albo Pretorio del Comune, e presso l'ufficio del Custode del Cimitero.

4) I termini eventualmente connessi con le suddette pubbliche affissioni sono calcolati rispetto alle pubblicazioni eseguite all'Albo Pretorio del Comune e comunque di almeno trenta giorni presso l'Ufficio del custode del Cimitero.

5) Nel caso di loculi anche sotterranei per i quali non si conosce il nome del concessionario ed è impossibile individuare le generalità della salma tumulata, il Comune potrà dichiarare la decadenza della concessione previa affissione per un periodo di tre mesi comprendente il giorno della Commemorazione dei Defunti. Tale avviso dovrà essere affisso all'Albo Pretorio del Comune e presso il Cimitero.

Art. 54 - Rinuncia a concessione a tempo determinato o perpetue di loculi ed ossarie successiva riassegnazione

Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato quando la sepoltura non è stata occupata da salma o, quando , essendo stata occupata,

la salma sia stata trasferita ad altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma così determinata:

$$C = VL/AC \times (AC - \text{tempo di utilizzo della concessione})$$

dove:

C = corrispettivo da rimborsare

VL = valore all'atto della concessione

AC = durata in anni della concessione

- 2) La rinuncia non può essere assoggettata a vincoli o condizioni.
- 3) Per i loculi a concessione perpetua, la durata della concessione è fissata convenzionalmente in anni 99, ai fini dei conteggi per il rimborso.
- 4) La riassegnazione delle concessioni recesse, verrà effettuata, su richiesta, sulla base delle tariffe vigenti, scontate del 20% fino alla 4^a fila e di un ulteriore 10% per le file superiori.

Art. 55 - Rinuncia a concessione di aree libere o con parziale o totale costruzione successiva riassegnazione

- 1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree salvo i casi di decadenza, quando :
 - a) il concessionario non abbia intrapreso la costruzione del manufatto
 - c) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, resti mortali, ceneri;
- 2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - a) per concessioni di cui alla lett. a), il rimborso totale della tariffa versata, purchè la rinuncia avvenga entro 6 mesi dall'inizio della concessione ;
 - b) per rinunce dopo 6 mesi dalla data di inizio della concessione, e, quando sull'area sia stato costruito o sia in corso la costruzione di un manufatto si applica la formula di cui all'art.54;
- 3) In caso di rinuncia alle concessioni di cui alla lett. b) e C), è riconosciuto un indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario, in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo, le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario. Stabilito l'importo dell'indennizzo per il manufatto costruito o in corso di costruzione, per la concessione dell'area, si applica la formula di cui all'art.54.
- 4) Per le concessioni perpetue di aree cimiteriali, ai fini del conteggio per il rimborso, la durata è convenzionalmente fissata in anni 99.
- 5) La rinuncia non può essere assoggettata a vincoli e condizioni.

6) La successiva riassegnazione di aree cimiteriali recesse, avviene, su richiesta, sulla base della tariffa vigente, aumentata del valore del manufatto al momento della riassegnazione, sulla base della stima effettuata dall'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE DI CONCESSIONE

Art. 56 - Revoca

1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, 2^a comma del DPR 285/1990, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2) Verificatosi questi casi, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario, ove noto, almeno un mese prima, o in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, per la durata di 60 giorni, indicando la data di traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 57 - Decadenza

1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura privata non sia stata occupata da salma, resti mortali o ceneri per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando sia accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;

d) quando, in caso di concessione di aree per la costruzione di edicole private, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati, oppure le opere eseguite, siano difformi dal progetto approvato;

e) quando la sepoltura privata sia in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non siano stati osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dal regolamento;

f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione

g) quando il titolare della concessione fa uso scorretto del sepolcro, facendo luogo a tumulazioni o estumulazioni, senza averne titolo.

- 2) la pronuncia della decadenza della concessione, nei casi previsti ai punti e), f) e g), di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero, per la durata di 30 giorni consecutivi.
- 4) la dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile dell'Area Amministrativa.

Art. 58 - Provvedimenti conseguenti alla decadenza

- 1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- 2) dopo di che i materiali e le opere, resteranno nella piena disponibilità del comune, e le concessioni potranno essere riassegnate, senza che venga riconosciuto alcun rimborso al concessionario decaduto.

Art. 59 - Estinzione

- 1) Le concessioni si estinguono, o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, qualora, da parte degli aventi diritto non sia inoltrata richiesta di rinnovo, ovvero a seguito della soppressione del cimitero, salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art.98 del DPR 285/1990.
- 2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture private, per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti mortali o ceneri, provvederà il comune collocando i medesimi, previo avviso agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune, o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 60 - Accesso al cimitero

- 1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati, imprenditori, a loro libera scelta.

E' altresì consentita la realizzazione di lavori in economia diretta nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

- 2) Le ditte che eseguono lavori nel cimitero sono in ogni caso, tenute al rispetto del presente regolamento, nonché delle singole prescrizioni contenute nelle autorizzazioni rilasciate per ciascun lavoro di volta in volta richieste
- 3) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azioni di accaparramento di lavori, e svolgere attività comunque censurabili.
- 4) Il personale delle imprese, o, comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al presente regolamento(orari e divieti speciali).

Art. 61 - Autorizzazioni e permessi di costruzione sepolture private

- 1) I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere presentati entro 6 mesi dalla data della concessione e devono essere approvati dal Responsabile del Servizio Tecnico, su conforme parere della commissione edilizia e del Coordinatore Sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del DPR 285/1990 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento.
- 2) Nell'atto di approvazione del progetto, viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
- 3) Il numero dei loculi ipogei ed epigei è fissato nel limite massimo di un loculo per ogni 0,60 mq di area concessa
- 5) Le sepolture private non devono aver comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 6) La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 7) In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8) Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
- 9) Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente darne comunicazione all'Ufficio Tecnico.
- 10) I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, lapidi, ricordi e similari, in armonia con le indicazioni generali del vigente regolamento.
- 11) L'edificazione delle edicole private negli spazi cimiteriali di nuova individuazione (aree di ampliamento cimiteriale) dovrà avvenire secondo la tipologia costruttiva stabilita dal Comune.

Art. 62 - Responsabilità

I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

Art. 63 - Recinzione aree - Materiali di scavo

- 1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
- 3) I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio, secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

Art. 64 - Introduzione e deposito materiali

- 1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- 2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da tumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

Art. 65 - Orario di lavoro

- 1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile Ufficio Tecnico.
- 2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

Art. 66 - Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- 1) Il Responsabile del Servizio, in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.

2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

Art. 67 - Vigilanza

1) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Responsabile del Servizio, dei provvedimenti previsti dalla legge.

2) L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari o per collettività.

Art. 68 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1) Il personale dei Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonchè a farlo rispettare da qualunque abbia accesso nei cimiteri.

2) Altresì il personale dei Cimiteri deve:

- a) mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3) Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- e) trattene per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4) Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento, costituisce sanzione disciplinare.

5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta, imposte dal medico competente ai sensi della legge 626/94.

CAPO II

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Art. 69 - Funzioni - Licenze

1) Le imprese di pompe funebri, possono, su richiesta dei dolenti:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune, che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri ed accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- 2) Le imprese di cui al comma 1[^], fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del TU della legge di pubblica sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri o altri articoli funerarie, dovranno disporre di rimessa di autofunebre, rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal DPR 285/1990.
- 3) Le imprese di pompe funebri sono tenute al rispetto del presente regolamento.

Art. 70 - Divieti

E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che creino il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per espletare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, nelle vetrine dei locali dell'attività, feretri ed accessori.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 71 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- 1) Il personale addetto ai cimiteri è tenuto a redigere il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici, secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 e 53 del DPR 285/1990.
- 2) Ai fini delle registrazioni di cui al 1[^] comma, è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato sulla piastrina in piombo ,o materiale refrattario, applicata al cofano, a cura del personale addetto.

Art. 72 - Schedario dei defunti

- 1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, anche con strumenti informatici.

- 2) L'Area Demografica, sulla scorta del registro, terrà annotati , in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- 3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura.

Art. 73 - Scadenziario delle concessioni

Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per poter liberare la sepoltura.

CAPO II

NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

Art. 74 - Efficacia delle disposizioni del regolamento

Il Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente, cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 75 - Cautele

- 1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, tumulazioni, ecc.) od una concessione, si intende che agisca in nome e per conto di tutti gli interessati.
- 2) In caso di contestazione, l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
- 3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a quando non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice, di ultima istanza passata in giudicato.

Art. 76 - Concessioni pregresse

Le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, continuano a seguire il regime indicato nell' atto di concessione.

Art. 77 - Concessioni pregresse Mutamento del rapporto concessorio

- 1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, si presume " juris tantum ", la sussistenza del diritto di concessione.

- 2) Il riconoscimento di tale diritto avverrà in via amministrativa, anzichè ordinariamente in via giurisdizionale.
- 3) Il provvedimento di riconoscimento verrà emanato sulla base di documentazione ritenuta idonea all'identificazione del richiedente, come titolare del diritto di concessione.